

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma, 20/12/2017

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 184

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI PRIVATI (F.I.S.A.L.P.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI*

LAVORATORI PRIVATI (F.I.S.A.L.P.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INDICE

1. *PREMESSA*
2. *SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA*
3. *MODALITA' DI RILASCIO DELLA DELEGA*
4. *PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DELEGA*
5. *REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E VALIDITA'*
6. *MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE*
7. *RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE*
8. *CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA*
9. *CODICE INPS*
10. *ISTRUZIONI CONTABILI*

PREMESSA

In data 11 ottobre 2017 è stata sottoscritta una convenzione con l'Organizzazione sindacale *FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI PRIVATI (F.I.S.A.L.P.)* (allegato 1), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche.

La convenzione ha validità fino al 31/12/2017 ed è rinnovabile, di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula e su specifica richiesta dell'Organizzazione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.

E' comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, da far pervenire con un preavviso di almeno 60 giorni.

Di seguito s'illustrano le principali norme della Convenzione.

2. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA

L'articolo 1 della Convenzione individua, ai sensi dell'articolo 23 *octies* della Legge n. 485/1972, i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio, mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Nello specifico hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 11 della legge 31 luglio 1975, n.364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall'INPS –

Gestione Dipendenti Pubblici.

Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23 *octies*, i titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

3. MODALITA' DI RILASCIO DELLA DELEGA

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

4. PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DELEGA

L'articolo 4 della Convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all'INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti, per i trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Privati, a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L'Organizzazione che acquisisce la delega alla riscossione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità.

L'invio dei dati della delega all'INPS da parte dell'Organizzazione deve avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall'Istituto. L'Organizzazione deve, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l'originale firmato.

5. REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E VALIDITA'

L'iscritto può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda.

Ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione è ammessa un'unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

L'organizzazione che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega, deve trasmettere in formato digitale sia la delega che la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca ed all'Organizzazione revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

6. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

7. RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della Convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l'Organizzazione sindacale.

In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a partire dal 1° gennaio 2017, sono previsti i seguenti costi:

- | | |
|--|--------|
| • • Revoca delega cartacea (residuale) | € 0,31 |
| • • Gestione delega | € 0,04 |

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Dall'applicazione della Convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto l'Organizzazione esonera l'INPS da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante, inoltre, è tenuta, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l'INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Organizzazione.

9. CODICE INPS

Il codice INPS assegnato è BQ

10. ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dell'Organizzazione sindacale **FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI PRIVATI (F.I.S.A.L.P.)** si istituiscono i seguenti conti:

GPA25656- per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;

GPA27656- per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;

Movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

Con l'occasione è, inoltre, istituito il nuovo conto:

GPA11656 per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l'imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso: GPA35041

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Nell'allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.